



Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

**SERVIZI DI
INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE
E DI
PULIZIA E MANUTENZIONE
DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI SERVIZI DEI CIMITERI COMUNALI
PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2018**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ELENCO PREZZI**

Approvato con determinazione n. _____ del _____

INDICE

Art. 1	- OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO	Pag. 3
Art. 2	- IMPORTO DELL'APPALTO	Pag. 5
Art. 3	- DURATA DELL'APPALTO	Pag. 5
Art. 4	- PROROGA TECNICA, OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO	Pag. 5
Art. 5	- COMPENSO – PAGAMENTO	Pag. 5
Art. 6	- AGGIUDICAZIONE	Pag. 6
Art. 7	- CAUZIONE PROVVISORIA	Pag. 7
Art. 8	- STIPULA DEL CONTRATTO E VINCOLO GIURIDICO	Pag. 8
Art. 9	- CAUZIONE DEFINITIVA	Pag. 9
Art. 10	- DISCIPLINA DEL SERVIZIO – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVA E REGOLAMENTARI	Pag. 9
Art. 11	- MATERIALI ED ATTREZZI	Pag. 9
Art. 12	- PRESCRIZIONI PARTICOLARI - ISPEZIONI	Pag. 9
Art. 13	- PERSONALE: TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO E ASSICURATIVO	Pag. 10
Art. 14	- PERSONALE: OBBLIGHI	Pag. 10
Art. 15	- DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO	Pag. 10
Art. 16	- CONTROVERSIE FRA UTENTI E CONCESSIONARIO	Pag. 10
Art. 17	- COORDINAMENTO, REPERIBILITA', SEDE OPERATIVA	Pag. 11
Art. 18	- OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	Pag. 11
Art. 19	- PIANI DI SICUREZZA	Pag. 12
Art. 20	- OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'ENTE	Pag. 12
Art. 21	- DIVIETO DI CESSIONE O SUB CESSIONE DEL CONTRATTO	Pag. 12
Art. 22	- DECADENZA E REVOCA	Pag. 12
Art. 23	- PENALITA'	Pag. 13
Art. 24	- RECESSO DAL CONTRATTO	Pag. 14
Art. 25	- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 14
Art. 26	- NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO	Pag. 15
Art. 27	- REQUISITI DI AMMISSIONE	Pag. 15
Art. 28	- SOPRALLUOGO DEI CIMITERI	Pag. 15
Art. 29	- REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTAI	Pag. 16
Art. 30	- LEGGI E REGOLAMENTI	Pag. 16
Art. 31	- NORME FINALI	Pag. 16

ART. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto i servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione delle salme nei Cimiteri Comunali nonché la pulizia e la manutenzione delle pavimentazioni e dei servizi dei suddetti cimiteri da svolgersi secondo le disposizioni del TU.LL.SS. R.D. 27.07.1934 n. 1265, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 s.m.i., del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Val della Torre, del presente Capitolato, nonché delle prescrizioni che in merito alla esecuzione degli interventi potranno essere impartite dall'Autorità sanitaria e dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Il servizio comprende:

1. SERVIZIO DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

a) TUMULAZIONE IN LOCULO:

- Rimozione della lapide
- Pulizia del loculo
- Attesa del funerale
- Inserimento del feretro nel loculo utilizzando i monta feretri di proprietà comunale presenti nel Cimitero o, per il Cimitero vecchio del Capoluogo, esecuzione di ponteggio con i materiali idonei e correttamente montati di proprietà dell'Impresa Appaltatrice. Per le operazioni di cui al presente punto è tassativamente escluso l'intervento di qualsiasi persona presente non dipendente dall'Impresa Appaltatrice.
- Tamponamento del loculo con mattoni pieni posati di piatto ed intonaco o lastre in cls. sp. 3 cm. sigillate con cemento ad espansione, materiali necessari tutti forniti dall'Impresa
- Pulizia dell'area e rimessaggio monta feretri ed altri materiali comunali
- Consegna all'Ufficio Anagrafe dei documenti relativi alle salme

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO PER LOCULI 60x70 ca. € 172,00

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO PER LOCULI 60x230 ca. € 229,00

b) TUMULAZIONE RESTI (cellette):

- Rimozione della lapide
- Pulizia della celletta
- Attesa dei resti o delle ceneri
- Inserimento della cassetta o dell'urna nella celletta e chiusura con mattoni pieni o lastre in cls., materiali necessari tutti a carico dell'Impresa
- Pulizia dell'area
- Consegna all'Ufficio Anagrafe dei documenti relativi ai resti o alle ceneri

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO € 53,00

c) INUMAZIONE IN FOSSA:

- Scavo della fossa
- Attesa del funerale
- Calata della bara nella fossa
- Riempimento della fossa, formazione di tumulo provvisorio, stesa di ghiaia (fornita dal Comune) attorno alla fossa e pulizia dell'area
- Consegna all'Ufficio Anagrafe dei documenti relativi alla salma

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO € 229,00

d) ESTUMULAZIONE DEI RESTI:

- Rimozione della lapide
- Demolizione del muro di tamponamento e smaltimento delle macerie

- Recupero dei resti e posa in cassetta fornita dai parenti
- Pulizia dell'area
- Smaltimento dei rifiuti

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO € 219,00

e) ESUMAZIONE DEI RESTI:

- Scavo della fossa
- Recupero dei resti e posa in cassetta fornita dai parenti
- Riempimento della fossa, formazione di tumulo provvisorio, stesa di ghiaia (fornita dal Comune) attorno alla fossa e pulizia dell'area
- Smaltimento dei rifiuti

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO – SCAVO A MANO € 292,00

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO – SCAVO CON ESCAVATORE € 219,00

f) TRASFERIMENTO SALMA:

- Rimozione della lapide
- Demolizione del muro di tamponamento e smaltimento delle macerie
- Movimentazione della bara sino ad altro loculo o a carro funebre
- Pulizia dell'area

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO € 162,00

g) TRASFERIMENTO RESTI:

- Rimozione della lapide della celletta
- Demolizione del muro di tamponamento e smaltimento delle macerie
- Movimentazione della cassetta sino ad altra celletta o a carro funebre
- Pulizia dell'area

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO € 53,00

Tutti i prefabbricati ed i materiali utilizzati per le sepolture dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Impresa dovrà provvedere all'immediata segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale di eventuali disfunzioni o problemi nel servizio o nelle attrezzature.

2. MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI E SERVIZI

- a. Svuotamento dei cestoni raccolta fiori, con deposito negli appositi cassonetti della raccolta rifiuti solidi urbani e pulizia delle aree dove i cestoni sono collocati da eventuali rifiuti, ogni settimana nel periodo MAGGIO – OTTOBRE ed ogni 15 giorni nei mesi restanti, con interventi aggiuntivi prima della festività dei Santi.
- b. Pulizia dei servizi igienici e delle camere mortuarie ogni settimana.
- c. Pulizia mediante scopatura delle scale, dei percorsi pavimentati, dei piazzali interni, dei servizi igienici.
- d. Pulizia generale in occasione della festività dei Santi comprendente, oltre alla pulizia di cui sopra, riporto di ghiaietto attorno alle sepolture del campo comune e nei piazzali (fornitura a carico del Comune), pulizia di guaine e degli scarichi dei blocchi loculi ed ossari.
- e. Controllo semestrale dei ganci d'incollaggio delle piastre marmoree dei loculi e delle cellette e loro sostituzione ove necessario in modo da evitare lo stacco e la rottura delle medesime. Di tale controllo dovrà essere prodotta idonea relazione scritta.

In caso di caduta di piastre, l'Appaltatore è tenuto alla ricollocazione delle nuove che saranno fornite dal Comune.

PREZZO ANNUO A CORPO € 8.500,00

3. **MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CAMERA MORTUARIA**

L'intervento prevede la pulizia straordinaria in caso di utilizzo della camera mortuaria per il deposito di salme e autopsie sia prima dell'utilizzo che al termine dello stesso in modo da ripristinare le condizioni igieniche ordinarie.

PREZZO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO € 53,00

L'Appaltatore potrà utilizzare i locali e le aree che saranno messi a disposizione dall'Ente per l'ordinato deposito dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è "a misura" ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'ammontare presunto dell'appalto è di € 13.000,00 annui, di cui € 12.500,00 per lavori a base d'asta ed € 500,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, (complessivi 39.000 € nel triennio) oltre IVA nelle misure di legge.

La Ditta appaltatrice non potrà comunque pretendere alcuna indennità in caso di mancato raggiungimento dell'importo presunto sopra indicato, poiché la liquidazione dei lavori / servizi effettuati avverrà con l'applicazione dei prezzi unitari indicati nel precedente art. 1, che saranno assoggettati al ribasso d'asta indicato nell'offerta presentata dall'aggiudicataria.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto ha durata dall'01.01.2016 al 31.12.2018.

ART. 4 – PROROGA TECNICA, OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO.

L'Ente ha facoltà di prorogare il contratto per ulteriori tre mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di modificare, durante la vigenza contrattuale, le diverse parti del presente capitolato al fine di conformarlo alle disposizioni di legge o direttive regionali emanate.

L'Ente ancora ha facoltà di richiedere, in corso d'appalto, l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni dell'aggiudicazione.

ART. 5 – COMPENSO – PAGAMENTO.

Per l'espletamento dei servizi elencati all'art. 1 del presente Capitolato, il Comune corrisponderà l'importo determinato ed accettato per ogni singolo servizio con approvazione della deliberazione di aggiudicazione che dovrà essere comprensivo di ogni avere dell'appaltatore, senza diritto ad altri maggiori compensi o indennizzi di sorta.

Il prezzo offerto sarà sottoposto, ricorrendone i presupposti, al procedimento sulla congruità del prezzo e la firma per accettazione del presente capitolato, da parte dell'Impresa, è considerata dichiarazione implicita del rispetto della citata normativa.

Il pagamento del compenso avverrà, in via posticipata, in due rate semestrali, previa presentazione di corrispondenti fatture e previa verifica di regolarità da parte del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Ente.

La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione da parte dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Il pagamento è in ogni caso subordinato alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 1 – del D.lg. 09.10.2002, n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 60 giorni, saranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C. e relativi decreti attuativi).

Si precisa che l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dell'articolo 35, comma 34, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione ufficiale attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita dichiarazione), dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale (DURC), compresi i soci lavoratori, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, e previa attestazione da parte dell'appaltatore di avere corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Ente, agli obblighi derivanti dall'applicazione di condizioni normative e retributive inferiori a quelle risultanti dai CCNL in vigore ed accordi locali, lo stesso comunicherà all'Impresa ed anche all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in essere, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali verso i dipendenti o soci dell'Impresa.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate avverrà dopo aver accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. In tale ipotesi Impresa non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento.

Nel caso in cui la fatturazione riguardasse prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'Ente saranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Impresa non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento sarà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Il prezzo di aggiudicazione è impegnativo per tutta la durata della fornitura.

Con il corrispettivo di cui sopra s'intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE.

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 82 - comma 2, lettera a) - del D.Lgs. 163/2006 (massimo ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi posto a base di gara).

ART. 7 – CAUZIONE PROVVISORIA.

Ai sensi dell'articolo 75 del D.lg. n. 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria di **€ 780,00** pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo a base d'appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Si precisa che detta cauzione provvisoria potrà essere prestata nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lg. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica (art. 145, comma 50, della Legge n. 388/2000);
- b) mediante versamento della somma a titolo di cauzione da prestare nei modi seguenti:
 - pagamento da eseguirsi presso la Tesoreria Comunale - UNICREDIT BANCA SPA, Agenzia di Val della Torre - muniti del presente capitolato, della partita IVA e di assegno circolare intestato: TESORERIA COMUNALE DI VAL DELLA TORRE;
 - a mezzo Bonifico Bancario intestato a: COMUNE DI VAL DELLA TORRE C/O UNICREDIT BANCA SPA – Agenzia di Val della Torre – coordinate bancarie (IBAN) IT43D0200866620000000798776 , indicando il versante e la causale: **CAUZIONE PROVVISORIA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E PULIZIA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI DEI CIMITERI COMUNALI PER GLI ANNI 2016 - 2018;**
- c) mediante una delle altre forme indicate dall'art. 100 del D.P.R. n. 554/99;

n.b. : Per imprescindibili esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione e di gestione e controllo delle pratiche, la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere redatta sulla base della medesima Scheda Tecnica 1.1 "Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria" e Schema Tipo 1.1 predisposti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sulla G.U. 109 in data 11 maggio 2004.

Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione di cui sopra, la medesima dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 75, comma 4, del D.lg. n. 163/06 s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

n.b. : A pena di esclusione, nei casi di cui alla precedente lettera a), la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante l'Istituto emittente deve essere apposta per esteso in forma leggibile e accompagnata da una dichiarazione esplicitante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive, come innanzi indicato. Alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Qualora la cauzione sia rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lg. n. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.lg. n. 163/06 s.m.i., la predetta certificazione dovrà essere posseduta da tutte le Cooperative partecipanti in associazione di tipo orizzontale.

Nell'ipotesi di associazione di tipo verticale, le Cooperative potranno avere il beneficio della riduzione sulla garanzia, per la quota ad esse riferibile.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.lg. n. 163/06 s.m.i. le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dalla Cooperativa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D.lg. n. 163/06 s.m.i. e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del D.lg. n. 163/06 s.m.i.

Si richiede inoltre ai partecipanti, nell'eventualità non fossero aggiudicatari ed abbiano prestato la cauzione provvisoria secondo la modalità di cui al punto b), di specificare con nota sottoscritta da soggetto legalmente abilitato a rappresentare la Cooperativa, di quale delle modalità di seguito indicate intendono avvalersi per il rimborso, con spese a carico del rimborsato:

- a mezzo accredito su c/c postale fornendo le coordinate IBAN
- a mezzo accredito su c/c bancario fornendo le coordinate IBAN.

ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO E VINCOLO GIURIDICO.

Tutte le spese del contratto da stipularsi, a norma di legge, in forma pubblica amministrativa (registrazione, bolli, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'aggiudicazione dell'appalto diventa definitiva solo dopo la sua approvazione e l'adozione dei relativi atti da parte dei competenti organi dell'Ente.

Si precisa che mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Ente aggiudicante non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica.

L'Ente, ad avvenuta adozione degli atti amministrativi di aggiudicazione definitiva, in pendenza dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge e del bando di gara, potrà iniziare l'esecuzione del contratto con la condizione che, qualora risulti mancante anche uno solo dei requisiti di legge o di gara richiesti, il contratto non si perfeziona e il rapporto si estingue "ope legis".

L'aggiudicatario, nella persona del legale rappresentante, è tenuta a presentarsi, per la sottoscrizione degli atti inerenti l'appalto, nel termine che sarà comunicato a cura dell'Ente.

L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al versamento delle somme a titolo di oneri contrattuali ed alla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lg. n. 163/2006, s.m.i. prima della stipulazione del contratto con le modalità e nei tempi comunicati dall'Ente.

Dopo l'aggiudicazione l'aggiudicatario - entro i termini perentori stabiliti dall'Ente - a pena di decadenza dall'aggiudicazione - dovrà produrre i documenti necessari per acquisire le "comunicazioni ed informazioni" previste dal D.P.R. n. 252/1998 in tema di cautele antimafia.

Ove, nel termine fissato nel suddetto invito, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto di concessione nel giorno all'uopo stabilito, questo Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, pretendendo inoltre, a titolo di penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione definitiva, senza pregiudizio di eventuali successive azioni nel caso la somma presentata dovesse risultare insufficiente.

Nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto per fatto dell'Impresa o di risoluzione anticipata per inadempienza della stessa, l'Ente potrà aggiudicare la gara secondo l'ordine della graduatoria (se le offerte saranno ritenute valide), per la quale i partecipanti restano vincolati alla propria offerta per non oltre 180 giorni dalla data della gara, ovvero procedere a nuova gara.

Inoltre l'Ente avrà la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni riguardo all'affidamento ad altri del servizio.

La stipula del contratto è in ogni caso subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (certificazione antimafia).

L'aggiudicatario dovrà versare, presso la Tesoreria Comunale, entro 10 giorni dalla richiesta, la somma necessaria per le spese derivanti dal contratto, a suo carico a norma del presente capitolato.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA.

Ai sensi dell'articolo 133 del D.lg. n. 163/2006 s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

Qualora l'aggiudicazione fosse fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine dell'appalto; **essa è presentata in originale all'Ente appaltante entro 10 giorni dalla richiesta.**

La cauzione sarà svincolata definitivamente, senza necessità di successivi atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, entro 90 giorni dal termine della scadenza dell'appalto e risolta ogni eventuale contestazione o pendenza.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri del presente appalto o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, quest'Ente potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

Non si procederà alla restituzione della cauzione qualora l'Ispettorato Regionale del Lavoro proceda ad azione di denuncia nei confronti dell'appaltatore per inadempienze ad obblighi di legge, se non previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dall'ispettorato stesso.

L'aggiudicatario e' obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente fosse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Impresa, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

La suddetta cauzione definitiva dovrà essere predisposta sullo Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e allegata Scheda Tecnica 1.2 di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123.

ART. 10 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Il concessionario è tenuto alla rigorosa osservanza del R.D. 27.07.1934 n. 1265, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, delle modificazioni legislative o regolamentari che in futuro siano emanate in materia.

ART. 11 – MATERIALI ED ATTREZZI.

Tutti gli attrezzi ed i materiali sono a carico del concessionario ad esclusione di quanto specificato all'art. 1 del presente Capitolato (monta feretri, ponteggi, ghiaia e piastre marmoree).

ART. 12 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI – ISPEZIONI.

Il servizio deve essere svolto con impiego di attrezzature tecniche moderne ed idonee. La trascuratezza nell'effettuare i lavori e qualunque segno di abbandono comporteranno la risoluzione del contratto, senza pregiudizio dei provvedimenti sulla cauzione e con l'osservanza della procedura per cui al successivo art. 25. Il Sindaco, o suo delegato, nonché il personale tecnico dell'Ente possono compiere, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezioni per constatare lo stato dei lavori.

ART. 13 – PERSONALE : TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO E ASSICURATIVO.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 87, comma 2), lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l'intera durata dell'appalto l'Impresa si impegna ad applicare, nei confronti della generalità del personale, le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e nei contratti integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'Impresa deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, e di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica, come per ogni onere relativo all'aggiornamento professionale.

L'Impresa riconosce che l'Ente è estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'Impresa stessa ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l'Ente, i terzi e i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente medesimo, salvo gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di primarie società assicuratrici. Il concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55, il concessionario trasmetterà all'Amministrazione copia di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, dei contributi per i dipendenti della ditta prima della stipula del contratto e periodicamente a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 – PERSONALE : OBBLIGHI.

L'Impresa deve assicurare il servizio con proprio personale sufficiente.

Il personale dovrà mantenere, durante il lavoro, un contegno corretto e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge sia all'interno che all'esterno del cimitero.

Il concessionario s'impegna a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del Sindaco, i dipendenti che usassero contegno o linguaggio riprovevole o trascurassero il servizio. Le segnalazioni e le richieste del Sindaco sono vincolanti.

ART. 15 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.

Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge domicilio in luogo da concordare con l'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – CONTROVERSIE FRA UTENTI E CONCESSIONARIO.

Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti e concessionario sarà deferita al giudizio del Sindaco, con rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui le eventuali controversie non trovassero soluzione con la procedura di cui al comma precedente si aderirà all'autorità giudiziaria competente del Foro di Torino.

ART. 17 – COORDINAMENTO, REPERIBILITA', SEDE OPERATIVA.

Sono a carico dell'Impresa le spese di coordinamento dell'appalto.

La stessa dovrà inoltre comunicare prima dell'inizio dell'appalto il/i nominativo/i di uno o più responsabili del coordinamento dei servizi in appalto, ai quali competerà la conduzione di incombenze ed adempimenti relativi alla gestione del personale e la cura dei rapporti con l'Ente, previsti dal presente capitolato.

Il responsabile indicato dovrà in ogni caso agire nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai funzionari preposti dall'Ente.

L'Impresa dovrà avere una idonea sede operativa funzionante entro 40 km (percorso stradale più breve) dal Comune di Val della Torre e documentarne l'esistenza entro 30 giorni dall'inizio dell'appalto.

Tale sede dovrà essere stabilmente presidiata da un responsabile (con facoltà e con mezzi necessari per poter intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere riguardo ai servizi appaltati) per minimo 8 ore giornaliere (sabato ore 4, festivi esclusi) e dotata di telefono, fax e posta elettronica.

ART. 18 – OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA.

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato e si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Ai fini di cui all'art. 29 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 l'Impresa assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio e dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'Impresa dovrà:

- garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto e l'osservanza delle norme nazionali e regionali relative al servizio
- stipulare, con specifico riferimento al presente appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale siano compresi in garanzia:
 - eventuali incidenti (causati o subiti) dagli utenti durante lo svolgimento del servizio in convenzione;
 - i danni alle cose ubicate nell'ambito di esecuzione dei lavori ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi e tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato;
 - tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in appalto;
 - sia esplicitamente indicato che l'Ente è considerato "terzo" a tutti gli effetti;
 - sia prevista la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
 - sia previsto un massimale annuo unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ente prima della data di inizio del servizio.

Qualora l'Impresa abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

L'Impresa ha l'obbligo di far sì che tutto il proprio personale:

- vesta decorosamente, indossando la divisa adottata per gli operatori dei vari servizi;
- non prenda direttive se non dal responsabile preposto dall'appaltatore, il quale curerà l'esecuzione del servizio secondo le direttive dell'Ente;
- rispetti le norme di buona gestione vigenti nell'Ente per il contenimento dei costi; Il personale rimane altresì vincolato al segreto professionale, al rispetto della "privacy".

L'Impresa, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà comunicare i nominativi di tutto il personale che sarà utilizzato nei diversi servizi, sia come titolare sia in sostituzione, specificandone la qualifica professionale e l'inquadramento contrattuale, e segnalare entro sette giorni all'Ente le successive variazioni che dovessero intervenire, nel rispetto comunque delle qualifiche iniziali.

L'Impresa deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante rimane totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualunque natura nei confronti dell'Ente.

ART. 19 – PIANI DI SICUREZZA.

Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto disposto in materia di piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

La Ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche sulle "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

ART. 20 – OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'ENTE.

Sono a carico dell'Ente le spese per:

- l'adeguamento eventualmente necessario a seguito di norme e direttive sia nazionali che regionali delle attrezzature di proprietà;
- la manutenzione delle attrezzature di proprietà fornite in uso all'Impresa per l'espletamento dell'appalto;
- le utenze (energia elettrica, acqua);

L'Ente si impegna, nei termini e modi prescritti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ad informare l'Impresa sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE O SUB CESSIONE DEL CONTRATTO.

Al concessionario è vietata la cessione o sub cessione, anche parziale o temporanea, del servizio oggetto della presente.

ART. 22 – DECADENZA E REVOCA.

Il concessionario decade dalla concessione:

- a) per inosservanza dei divieti di cessione o sub cessione di cui al precedente art. 21;
- b) per mancata integrazione della cauzione di cui l'Amministrazione Comunale abbia da valersi, in tutto od in parte
- c) per sistematica e reiterata inosservanza delle norme legislative, regolamentari e del presente capitolato.

La revoca, con conseguente risoluzione della concessione, deve essere contestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, con assegnazione di termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni.

ART. 23 – PENALITA'.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'Ente o di inadeguatezza dell'espletamento del servizio, questo ha la facoltà di disporre l'applicazione di una penale da **un minimo di Euro 200,00** ad **un massimo di Euro 1.000,00** secondo la gravità dei disservizi recati.

La penale applicata sarà determinata dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio.

A titolo esemplificativo e non tassativo, si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità:

- a) mancata effettuazione di servizi previsti, non determinata da cause accertabili di forza maggiore;
- b) reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;
- c) mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, riguardo al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto;
- d) mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso;

Ad ogni modo, per altre eventuali tipologie non esplicitamente elencate in questa sede, l'Ente si riserva di valutare discrezionalmente i singoli casi e procedere per analogia.

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo fax.

L'appaltatore dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione, produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo sopra indicato, l'Ente concedente deciderà nel merito, applicando, nel caso, le relative penali con le modalità, di cui al primo comma del presente articolo.

Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione.

Fatta salva la risoluzione del contratto nei casi stabiliti, in casi recidivi di medesime inadempienze, le penali sono raddoppiate.

Le penali sono così articolate:

1. mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al **50%** del valore aggiudicato relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra Cooperativa idonea, anche a prezzo superiore;
2. mancata disponibilità di una sede operativa, così come prevista e nei termini di cui al presente all'art. 10 sarà applicata una penale pari al **25%** degli importi orari di aggiudicazione sull'intera somma delle prestazioni fatturate fino alla data di attivazione della sede medesima;
3. mancata reperibilità dei responsabili nelle fasce orarie di competenza: penale di **Euro 200,00** per ora;
4. mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti) : penale di **Euro 200,00**;
5. mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di **Euro 100,00** per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
6. inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei punti precedenti: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del **10%** del corrispettivo mensile;
7. mancato accredito per detrazioni di penali entro un mese dalla notifica: penale pari al **triplo** dell'accredito omesso da applicarsi mediante diretta detrazione sulla liquidazione delle fatture del mese successivo.

L'Ente avrà in ogni caso la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

Si provvederà al recupero delle penalità poste a carico dell'Impresa mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è adottato il provvedimento di irrogazione della penalità o rivalendosi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta e salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per altri danni.

L'applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti all'Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO.

L'Ente recederà dal contratto qualora:

1. l'Impresa non provveda, entro il termine fissato dall'Ente, alla stipulazione del contratto;
2. l'Impresa non presenti prima della data di inizio del servizio polizza assicurativa così come prevista dall'art. 20;

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre le proprie contro deduzioni.

La revoca dell'appalto è disposta dall'Ente con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

L'Impresa non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, 1463, 1467).

L'appaltatore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto all'appaltatore esclusivamente in caso di scioglimento dell'Impresa appaltatrice.

L'atto di recesso deve essere comunicato all'Ente, a mezzo raccomandata, almeno sei mesi prima, entro i quali l'appaltante assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per l'Impresa del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale maggiorata del 50% dell'ammontare del danno quantificato.

Sarà inoltre addebitata all'Impresa, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altri.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

1. abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
2. impiego di personale non dipendente o socio dell'Impresa;
3. gravi e reiterate mancanze nell'espletamento del servizio;
4. abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, comprometta l'efficienza del servizio stesso;
5. richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel corso del contratto;
6. applicazione di tre penalità nel corso del contratto;
7. inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali nei confronti del personale;
8. apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, a giudizio dell'Ente, lo svolgimento del servizio;
9. messa in liquidazione dell'Impresa, qualora l'Ente, a proprio giudizio ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
10. cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della

- Impresa;
11. cessione del contratto;
 12. grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
 13. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
 14. non ottemperanza, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dallo stesso;
 15. subappalto totale dei servizi;
 16. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
 17. qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto;
 18. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 19. per gravi motivi di ordine pubblico.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l'Impresa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.

L'Ente potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

ART. 26 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni del D.lg. n. 163/2006 s.m.i., del codice civile, nonché delle leggi e regolamenti in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.

ART. 27 – REQUISITI DI AMMISSIONE

La gara è aperta a Imprese e Cooperative, nonché raggruppamenti e consorzi dei soggetti, che risultino iscritte nei registri imprese e alla C.C.I.A.A.

I partecipanti dovranno inoltre avere i seguenti requisiti :

- inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.lg. n. 163/06, s.m.i.
- esperienza, almeno triennale, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, riferita all'ultimo quinquennio
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, oppure di non essere assoggettato a tali norme
- avere una sede operativa funzionante entro 40 Km (percorso stradale più breve) dal Comune di Val della Torre, con responsabili in loco in grado di assumere decisioni immediate rispetto alle soluzioni di problemi derivanti dal contratto o di impegnarsi ad istituirla entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 28 – SOPRALLUOGO DEI CIMITERI.

Le Imprese / Cooperative in possesso dei requisiti richiesti per partecipazione alla gara e che intendono parteciparvi dovranno procedere, ad un preventivo sopralluogo dei Cimiteri Comunali.

ART. 29 – REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

L’Impresa / Cooperativa dovrà presentare, oltre alla documentazione attestante i requisiti, apposita offerta economica redatta sulla base dell’allegato A alla presente.

ART. 30 – LEGGI E REGOLAMENTI.

Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato, si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 23.05.24, n. 827 e successive integrazioni e modifiche, nonché ai Regolamenti di contabilità e dei contratti dell’Ente.

L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

ART. 31 – NORME FINALI

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio Geom. Giuseppe BARBERO.

Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 30.06.2003, n. 196 si informa che i dati forniti dalle Imprese / Cooperative trattati dall’Ente per le finalità connesse alla gara di cui al presente avviso e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

PER ACCETTAZIONE

Li, _____

LA DITTA _____